

## **DELIBERA N. 107/12/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TELERADIO MATESE  
(ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN  
AMBITO LOCALE "LUNA SPORT") PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO  
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9  
GENNAIO 2008 N. 9, E DELL'ART. 3, COMMA 8, DELLA DELIBERA N.  
405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio dell'8 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l'art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*", pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante "*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, comma 8, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 2008, n. 148, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 10;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del 3 ottobre 2011 n. 19/11/DIC/UDIS – PROC. n. 47/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (ora Direzione servizi media) di questa Autorità, notificato in data 12 ottobre 2011, con il quale è stata contestata all’associazione Teleradio Matese esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Luna Sport”*, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21678), la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver effettuato la telecronaca televisiva in diretta di alcuni eventi calcistici nelle date del 30 gennaio, 20 e 27 febbraio 2011; in particolare durante il programma *“Diretta Stadio”*, qualificato dal registro dei programmi dell’emittente come *“programma di approfondimento sportivo”*, andato in onda contestualmente allo svolgimento delle partite oggetto di cronaca sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Luna Sport*, nelle date del 30 gennaio 2011 (dalle ore 14.28 circa alle ore 17.21 circa), 20 febbraio 2011 (dalle ore 14:34 circa alle ore 17:21 circa) e 27 febbraio 2011 (dalle ore 14:34 circa alle ore 17:41 circa) è stata effettuata la telecronaca di diversi incontri di calcio, in violazione della normativa in materia di diritti audiovisivi sportivi; più diffusamente:

- il 30 gennaio 2010 dalle ore 14.28 circa alle ore 17.21 circa, il programma di approfondimento sportivo *“Diretta Stadio”*, condotto da Davide Palliggiano, è interamente incentrato sull’andamento delle partite disputate in occasione della

20<sup>a</sup> giornata del Campionato di calcio di 2010/2011 di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione. Per alcune partite viene effettuato solo un commento o un resoconto delle azioni più rilevanti di gioco come, esemplificativamente, con l'inviata Annamaria Iodice per l'incontro Brindisi – Aversa Normanna (ad esempio ai minuti 14, 41, 65 e 94 circa della prima registrazione) e con l'inviato Antonio Pacifico per l'incontro Forza e Coraggio – Atletico Nola (ad esempio ai minuti 19, 45 e 96 circa della prima registrazione). Per altre partite, invece, viene effettuata la telecronaca in diretta di alcune azioni di gioco come, esemplificativamente, con l'inviato Massimo Ieppariello per l'incontro Neapolis Mugnano – Avellino (ad esempio ai minuti 9, 28, 72 e 101 circa della prima registrazione) e con l'inviato Franco Rimpatriato per l'incontro Casertana – Cittanova Interpiana (ad esempio ai minuti 16, 61, 83, 99 e 113 circa della prima registrazione). In particolare per quanto riguarda l'evento sportivo Neapolis Mugnano – Avellino, il cronista Massimo Ieppariello, non si limita ad un aggiornamento del risultato, ma segue l'andamento della partita, descrivendo minuziosamente l'incontro, svolgendo la telecronaca (come lo stesso conduttore afferma) pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgersi delle azioni come di seguito riportato a titolo esemplificativo: al minuto 28.34 circa (e sino al minuto 37.12 circa) della prima registrazione: *“1 a 0 per l'Avellino, lancio profondo verso Longobardi che ha la meglio di testa su D'Angelo, esce dall'aria di rigore di testa, ancora Longobardi sul pallone, sgomita con D'Angelo che prende anche un colpo al viso ma nulla di grave per il numero 8 in maglia verde; calcio di punizione per l'Avellino, stecca di Longobardi su D'Angelo che ora si rialza, mentre invita i propri compagni ad avanzare verso la metà campo del Neapolis, sempre Avellino in vantaggio per 1 a 0 [...]; rimessa con le mani, sale Bruno, mentre va a sistemarsi nell'aria di rigore Rega, il pallone verso De Angelis, mette dentro il pallone, il controllo di Barone, sbaglia il Neapolis, la verticalizzazione per lo scatto di Comini sull'iniziativa di D'Angelo ma ha capito tutto Gragnaniello che ha fatto suo il pallone”*; al minuto 72.12 circa della prima registrazione il conduttore riprende il collegamento con il cronista Ieppariello per seguire la cronaca, come il conduttore medesimo afferma, dal minuto 72.30 circa (e sino al minuto 79.21 circa) della prima registrazione: *“Da un minuto la squadra di casa è rimasta in dieci uomini, occhio all'Avellino, cross basso tra le braccia di Gragnaniello; si ricomincia con il rinvio dal fondo per Bruno ma il pallone ha già oltrepassato la linea di fondo ed ora Marra opera il secondo cambio dopo l'inserimento di Capua in favore dell'infortunato Puleo, è pronto anche Forlani, attenzione si trova davanti con De Angelis chiuso da Gragnaniello; recupera il pallone l'Avellino con Rega, lo stende per De Angelis che voleva l'1 - 2 con Rega che però sbaglia l'appoggio in avanti, l'apertura con Meola verso Comini, in*

*affanno la difesa del Neapolis in dieci uomini da un minuto per l'espulsione di Somma che è entrato direttamente sulle gambe di Rega, espulsione diretta per il numero 16 del Neapolis; ora ci sono due cambi per il Neapolis e, come detto, uno per l'Avellino, pronto il numero 15 Forlani, vediamo chi uscirà in casa Avellino; esce il numero 4 Licciardi dopo l'indicazione che arriva da bordo campo, dunque è finita la partita per Enzo Licciardi dell'Avellino[...]*"; al minuto 101.7 circa della prima registrazione, il conduttore chiede alla regia di impostare il collegamento con il cronista Ieppariello per effettuare la cronaca televisiva della partita più importante della giornata e dal minuto 102.12 circa (e sino al 108.44 circa) della prima registrazione: *"Gragnaniello invita tutti i compagni a salire nella  $\frac{3}{4}$  di campo dell'Avellino, di testa Rega riesce a portare il pallone soltanto in out regalando la rimessa laterale ai padroni di casa; ancora Rega di testa ma il pallone finisce in tribuna; finale tutto da vedere match di fuoco tra Neapolis ed Avellino [...]; rimessa con le mani per i padroni di casa con Mannone verso Longobardi, in anticipo ci prova Forlani, Civita alimenta l'azione offensiva degli uomini di D'Arrigo, si allarga sulla sinistra il numero due del Neapolis [...]"*; al minuto 110.04 circa della prima registrazione nuovamente il conduttore si collega con il cronista Ieppariello per seguire l'incontro sino al fischio finale: *"Visentin contro Gragnaniello, rigore per l'Avellino, fischia Penza, la rincorsa di Visentin e la reteeeee, 2 a 0 per l'Avellino, il goal dell'Avellino, l'Avellino conquista il primo successo con il Neapolis"*;

- il 20 febbraio 2011 dalle ore 14:34 circa alle ore 17:21 circa, il programma di approfondimento sportivo *"Diretta Stadio"*, condotto da Ilaria Bencivenga, è interamente incentrato sulla telecronaca, in diretta, delle partite disputate in occasione della 24<sup>a</sup> giornata del Campionato di calcio di 2010/2011 di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione, effettuata dai cronisti Luca Maio per l'incontro Ternana - Benevento (ad esempio ai minuti 19, 30, 44, 64, 75, 95 e 106 circa della seconda registrazione) e Massimo Ieppariello per l'incontro Isola Liri – Avellino (ad esempio ai minuti 25, 37, 48, 68, 87 e 103 circa della seconda registrazione). In particolare per quanto riguarda l'evento sportivo Isola Liri – Avellino, il cronista Massimo Ieppariello non si limita ad un aggiornamento del risultato, ma segue l'andamento della partita, descrivendo minuziosamente l'incontro, svolgendo la cronaca televisiva pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgersi delle azioni come di seguito riportato a titolo esemplificativo: al minuto 24.27 circa (e sino al minuto 28.02 circa) della seconda registrazione: *"Calcio di punizione a favore dell'Avellino, ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo, 0 a 0 tra Isola Liri e Avellino, il pallone è controllato dai padroni di casa con l'appoggio per*

*Lignati a cui si aggiunge la carica di Visentin, appoggio sulla sinistra per La Rocca, fallo laterale, rincorsa per Rega che supera la metà campo centralmente, il pallone per Bianchina, ma ha capito tutto Lignati, ancora la squadra giallorossa, Costanzo centrale, cambia gioco verso Martinelli che sbaglia, poi Visentin, Visentin, Visentin ancora Visentin in zona tiro, poi una conclusione sporca che si perde sul fondo; al minuto 36.48 circa (e sino al minuto 43.15 circa) della seconda registrazione: “0 a 0 tra Isola Liri e Avellino con l’Avellino che sta crescendo tanto ma non riesce a sbloccare il risultato, appoggio di Puleo verso Visentin che si trova in out side, si alza con qualche secondo di ritardo la bandierina del secondo assistente di gara, il rilancio del portiere in ricerca di un compagno; ci avviciniamo alla fine del primo tempo con Marrocco che con i piedi mette in movimento Puleo, avanza il capitano, lo accompagna anche Puleo ma c’è la chiusura di Lucchese, ancora Puleo per De Angelis, fermato da Paolacci [...]”; al minuto 68.42 circa (e sino al minuto 72.31 circa) della seconda registrazione: “[...] Angolo per i padroni di casa, passaggio corto con il tocco di Raffaello verso Tortora, cross in area di rigore, Penati colpo di tacco per Licciarelli che passa ad Aricci, in avanti per Comini, in anticipo c’è però Marziale che si rifugia in out side; rimessa con le mani dunque per l’Avellino che ha fatto un buon gioco dunque all’undicesimo del secondo tempo, il colpo di testa di Raffaello per un compagno che si trovava in out side come giustamente segnalato dalla bandierina [...]”; al minuto 87.27 circa (e sino al minuto 91.11 circa) della seconda registrazione: “Rimessa con le mani, sul posto di battuta Merola che guadagna secondi preziosi, lancia con le mani, verso Visentin che calcia lungo in avanti verso il capitano Puleo ma il tocco è in out, sale la bandierina, rimessa con le mani verso Paolacci, 2 a 0 per l’Avellino, il fallo di Paolacci, 31 minuti del secondo tempo; punizione a favore dei Lupi, in posizione regolare Rega, c’è lo spazio per un tiro verso l’area di rigore, occhio a Martinelli, Visentin, il lancio in avanti di Visentin rete, rete, rete tre a 0 per l’Avellino [...]”; al minuto 102.49 circa (e sino al minuto 105.42 circa) della seconda registrazione: “Pallone rimesso sulla sinistra, si avvicina Martinelli, lo accompagna verso Comini, in zona tiro Comini, si ferma Comini, appoggia all’indietro per Panattieri, ancora Panattieri che trascina la palla oltre la linea; si riparte con un lancio laterale verso Ignazio Panattieri, siamo entrati nel primo dei 3 minuti ordinati, 3 a 0 per l’Avellino [...]”; Ruocco esce sulla  $\frac{3}{4}$  aiutato da Viscido e Meola, Viscido prende palla cerca di superare, intanto l’arbitro stranamente, e non sono passati i 4 minuti di recupero, ha dato il fischio di fine della partita, noi contavamo 1 e mezzo, due scarsi minuti di gioco ma l’arbitro, sorprendendo tutti, ha fischiato e l’Avellino riesce a pareggiare una partita assolutamente alla sua portata”;*

- il 27 febbraio 2011 dalle ore 14:34 circa alle ore 17:41 circa, il programma di approfondimento sportivo “*Diretta Stadio*”, condotto da Davide Palliggiano, è interamente incentrato sulla telecronaca in diretta, delle partite disputate in occasione, della 25<sup>a</sup> giornata del Campionato di calcio di 2010/2011 di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione; in particolare per alcune partite viene effettuato solo un resoconto delle azioni di gioco più rilevanti come, esemplificativamente, dagli inviati Valerio D’Amico per l’incontro Nocerina – Atletico Roma (ad esempio ai minuti 17, 32, 53, 72 e 90, circa della terza registrazione) e Annamaria Iodice per l’incontro Aversa Normanna – Trapani (ad esempio ai minuti 54 e 69 circa della terza registrazione); mentre per altre partite viene effettuata la telecronaca in diretta, come esemplificativamente dal cronista della Casertana per l’incontro Acireale - Casertana (ad esempio ai minuti 23, 68, 87 circa della terza registrazione) e dal cronista Enzo Pecorelli per l’incontro Avellino – Fondi (ad esempio ai minuti 27, 40, 60, 74, 80, 84 e 94, circa della terza registrazione). In particolare, per quanto riguarda la telecronaca dell’evento sportivo Avellino – Fondi, il cronista Enzo Pecorelli non si limita ad un aggiornamento del risultato, ma segue l’andamento della partita, descrivendo minuziosamente l’incontro, svolgendo la telecronaca pedissequa (come il conduttore stesso richiede durante i diversi collegamenti) e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall’esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgersi delle azioni come di seguito riportato a titolo esemplificativo: al minuto 39.20 circa (e sino al minuto 43.08 circa) della terza registrazione: “*Sempre Maestro che chiede palla a Viscido si allunga la palla in tackle forse commette fallo ma l’arbitro lascia proseguire, la palla finisce in fallo laterale e i calciatori del Fondi sono tutti accanto al proprio compagno che resta a terra e pare che non ci sia possibilità di alzarsi; siamo letteralmente agli sgoccioli, sono stanchi i giocatori [...]; Rinaldi si trova nel cerchio di centro campo, cerca di lanciare ad un compagno, ci prova sulla destra per Visentin ma non ci riesce, Maestro sempre presente, prende palla in mezzo a due ma perde lo stesso palla, parte il Fondi, attenzione è pericoloso perché sono in tre contro tre Schiavon cerca di dare palla ad Agostinelli, lancio sulla fascia per Capogna, ancora Capogna mette sulla fascia per il proprio compagno Vaccaro, serve ancora Agostinelli, al limite ma mura l’Avellino, ancora il Fondi che tira da fuori area ma il pallone finisce in curva nord [...]*”; al minuto 60.20 circa (e sino al minuto 62.04 circa) della terza registrazione: “*Proprio in questo momento l’arbitro fischia il fischio d’inizio del secondo tempo, De Angelis ruba il pallone, serve al limite dell’area di rigore Comini che prende il pallone e mette in reteeee; abbiamo dato IN DIRETTA il vantaggio dell’Avellino, è proprio De Angelis ha strappato a sportellate un pallone sulla  $\frac{3}{4}$  e ha messo in rete, al primo minuto del secondo tempo l’Avellino è in vantaggio 1 a 0, abbiamo dato il vantaggio Irpino proprio in*

*diretta video audio [...]”; al minuto 82.30 circa (e sino al minuto 84.11 circa) della terza registrazione: “Intanto Visentin con Millesi in area, ai limiti dell’area, galleggia Millesi cerca di saltare un avversario, forse c’era fallo ma l’arbitro lascia, dice continuate e il Fondi riparte, sulla  $\frac{3}{4}$  cerca di concretizzare, Comini in mezzo a tre giocatori cerca di andarsene, gira verso Millesi con De Angelis ancora su Millesi, sembra che sia sfumata l’occasione[...]; al minuto 93.29 circa (e sino al minuto 108.11 circa) della terza registrazione: “Attenzione, rigore per il Fondi e francamente c’è tutto, tutti protestano con il guardalinee, l’arbitro cerca di mettere pace tra le squadre, siamo giunti all’83 della partita, Visentin che cerca di innervosire chi deve battere, si porta sul pallone il numero 16 La Vecchia che è uno che è entrato da pochi minuti e ha mostrato di giocare bene la palla, l’arbitro mette tutti in condizione di calciare il calcio di rigore; fischia il calcio di rigore La Vecchia sulla palla e il pallone entra nel set, non c’è nella da fare[...]; riprende ancora palla l’Avellino con Viscido e cerca di servire Rinaldi che sbaglia il pallone ma in un modo o in un altro riesce a servire Ricci, ancora il pallone a Rinaldi, il pallone in avanti sulla  $\frac{3}{4}$  saldamente nei piedi dell’Avellino [...]; guadagna una punizione l’Avellino e anche una punizione sulla  $\frac{3}{4}$  di campo; tutta l’Avellino è in pratica nell’area del Fondi, mentre a difendere l’Avellino da solo praticamente rimane solo Rinaldi, anche Puleo cerca di portarsi in avanti, pallone al centro dell’area ma molto molto lento, la difesa del Fondi rinvia intanto ancora Meola, si impossessa della palla e la lancia all’indietro per Viscido che lascia scivolare troppo la palla [...]; si incarica di battere questa punizione, quando siamo giunti al 90^ sicuramente, Meola, tutti i giocatori dell’Avellino sono in area, ci sono le solite ed ovvie schermaglie da parte del Fondi, Meola mette il pallone al centro, molto invitante, saltano tre giocatori dell’Avellino, non ci riesce Ricchi che spreca una gran bella occasione [...]; tutta l’Avellino in area, si appresta a battere il corner l’Avellino, cross al centro per Meola, pallone in fallo laterale, ancora Panatteri che cerca di servire Meola, Meola che vuole girarsi ma non ci riesce tre giocatori intorno a lui, cerca di guadagnare un fallo laterale, non ci riesce ma provoca una punizione in favore del Fondi”;*

VISTA la memoria difensiva pervenuta, unitamente alla richiesta di audizione, all’Autorità in data 16 novembre 2011 (prot. n. 63465);

SENTITA l’Associazione in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 30 ottobre 2011, all’esito della quale, la medesima ha chiesto ed ottenuto un nuovo termine per presentare una memoria integrativa pervenuta in data 10 gennaio 2012 (prot. n. 1112), facendo emergere i seguenti aspetti:

- l'Associazione rileva, in primo luogo, di fare parte di una holding della quale è partecipata la società l'Informatore s.r.l. che, per la stagione calcistica 2010/2011, ha acquisito dalla Lega Italiana Calcio Professionistico i diritti in chiaro per la trasmissione delle partite disputate dalla società Avellino Calcio;
- l'Associazione evidenzia, altresì, che durante il programma di approfondimento sportivo "*Diretta stadio*", trasmesso dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Luna Sport*" nelle date del 30 gennaio, 20 e 27 febbraio 2011, il cronista Massimo Ieppariello si è limitato a fornire l'aggiornamento del risultato delle partite seguite e a descrivere le azioni di gioco più salienti; l'Associazione sottolinea inoltre che il citato cronista sportivo solo sporadicamente e all'interno dei limiti temporali consentiti, dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dall'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, ha descritto le azioni di gioco limitandosi, comunque, ad effettuare dei commenti tecnici, che in quanto tali, sarebbero da considerare legittimi e non lesivi allo sfruttamento di diritti audiovisivi altrui;
- l'Associazione ritiene, inoltre, che nel programma di approfondimento sportivo "*Diretta stadio*" trasmesso dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Luna Sport*" sia stata prevalente il commento rispetto alla cronaca televisiva citando, a tal riguardo, la delibera di archiviazione n. 311/10/CONS adottata dall'Autorità in data 24 giugno 2010 e il regolamento adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in merito alla trasmissione sull'esercizio del diritto di cronaca nell'ambito di trasmissioni a contenuto informativo;
- l'Associazione, infine, ritiene che il programma di approfondimento sportivo "*Diretta stadio*" trasmesso dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Luna Sport*" non abbia comunque violato le norme contestate in quanto i collegamenti televisivi sono stati effettuati ad intervalli superiori ai 10 minuti, limite previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;

RITENUTO che non appare accoglibile quanto eccepito dalla Società, in quanto:

- in merito ai diritti audiovisivi sportivi acquisiti dalla società L'Informatore s.r.l., appartenente al medesimo gruppo di cui fa parte l'associazione Teleradio Matese, si evidenzia che dall'elenco degli operatori della comunicazione titolari di diritti audiovisivi sportivi per la stagione sportiva 2010/2011, trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 10.01.2011 (Prot. n. 515), i citati diritti si riferiscono alla trasmissione in differita e non in diretta dell'evento disputato. Inoltre in merito ai



diritti acquisiti dalla citata Società essi risultano dal medesimo elenco essere nell'esclusivo utilizzo della medesima società e non di altre;

- per quanto concerne i limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dall'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni essi si riferiscono alla possibilità di utilizzare, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la trasmissione di immagini salienti e correlate esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi e non nei programmi di approfondimento sportivo, come quello in oggetto, e non riguardano invece le modalità di esercizio del diritto di cronaca;
- in merito al rapporto di prevalenza tra i momenti di commento delle azioni di gioco e quelli di telecronaca si evidenzia, come altresì descritto sopra, che i diversi collegamenti effettuati durante il programma di approfondimento sportivo "*Diretta Stadio*" trasmesso dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Luna Sport*" si sono caratterizzati principalmente, in ciascuna delle giornate contestate, non come momenti di commento, com'è stato il caso a cui si riferisce la delibera di archiviazione dell'Autorità n. 311/10/CONS, in quanto si è trattato di una descrizione minuziosa dell'andamento della partita svolgendo la telecronaca pedissequa (come affermato dallo stesso conduttore in diversi collegamenti) e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgersi delle azioni;
- infine, per quanto riguarda il citato limite temporale, previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dall'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, si evidenzia che esso si riferisce esclusivamente alla comunicazione del risultato dell'evento sportivo, che invece è stato costantemente fornito in sovraimpressione durante ciascuno dei collegamenti effettuati, e non alla telecronaca che resta comunque preclusa in assenza dei relativi diritti audiovisivi sportivi acquisiti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 "*L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati*";

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che durante il programma di approfondimento sportivo *“Diretta Stadio”*, andato in onda nelle date del 30 gennaio, 20 e 27 febbraio 2011, come sopra descritto, è stata effettuata, in diretta, la telecronaca di alcune partite di calcio durante lo svolgimento delle medesime;

RITENUTO che il programma sopra descritto nelle puntate del 30 gennaio, 20 e 27 febbraio 2011 integri la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), per ciascuna delle tre giornate contestate, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dall'associazione Teleradio Matese deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza dell'emittente che comporta una minore incisività della violazione medesima;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'Associazione non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione, ma ha anzi reiterato la condotta illecita già oggetto di sanzione da parte dell'Autorità con delibera n. 436/11/CONS;

- con riferimento alla personalità dell'agente: l'Associazione in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, nella misura di euro a euro 30.987,42 (trentamilanovecentoottantasette/42) per la contestate violazioni commesse nelle date del 30 gennaio, 20 e 27 febbraio 2011 in base al principio del cumulo materiale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

all'associazione Tele Radio Matese, con sede legale in via Isonzo n. 9, 81100 Caserta, esercente l'emittente radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Luna Sport*" di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,42 (trentamilanovecentoottantasette/42);

### **INGIUNGE**

alla citata all'associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 107/12/CONS*", entro **trenta giorni** dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

L'eventuale richiesta per l'ammissione al pagamento della sanzione in misura rateale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve pervenire, unitamente alla relativa documentazione relativa alla comprovata condizione economica disagiata in cui versa l'Associazione, entro **dieci giorni** dalla notificazione del presente provvedimento, a pena di decadenza dal beneficio.

Entro il termine di **giorni dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento "*Delibera n. 107 /12/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 marzo 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola